



Delibera n. 63/2019
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 8 /2019

Oggetto: Approvazione del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, numero 59, che disciplina la "**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa**", ed, in particolare, l'articolo 11;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**";
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 286, che disciplina il "**Riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, numero 59**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che:
- a) gli "**organi di governo**" esercitano "...le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti...";



- b) in particolare, gli **"organi di governo"**:
- adottano le **"...decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo..."**;
 - curano la **"...definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione..."**;
 - procedono alla **"...individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale..."**;
 - curano la **"...definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi..."**;
 - procedono alle **"...nomine, alle designazioni e alla adozione di atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni..."**;
 - formulano le **"...richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato..."**;
 - adottano tutti gli **"...altri atti indicati dal medesimo Decreto Legislativo..."**;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"**, ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la **"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"**;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in **"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"**;

VISTA la **"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica"** del 31 dicembre 2009, numero 196;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 2 della Legge innanzi richiamata **"...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad**

mf *Alles* *ms*



esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"**;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli **"obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni"** e l'esercizio del **"diritto di accesso civico"**;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, ed, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la **"Carta della cittadinanza digitale"**;
- l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
- l'articolo 14, che contiene alcune disposizioni per la **"Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche"**;
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;

CONSIDERATO in particolare, che i commi 1 e 3 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, prevedono, tra l'altro, che:

- le **"...amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il dieci per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera..."**;



- la "...adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi ad esse connessi costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche...";
- le "...amministrazioni pubbliche adeguano, altresì, i propri sistemi di monitoraggio e di controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati e delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative...";
- con "...Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1 del presente articolo e le linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro, finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti...";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene **"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, ed, in particolare gli articoli 2, 3 e 4;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, numero 3, che individua e definisce le **"linee di indirizzo"** per l'attuazione dell'articolo 14, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 2015, numero 124, e le **"linee guida"** che contengono **"...le regole per la organizzazione del lavoro, finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti..."**;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, numero 81, con la quale sono state adottate le **"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale"** e le **"Misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"**, ed, in

mg *Alles* *ry*



particolare, gli articoli compresi tra il 18 e il 24, che disciplinano il "**lavoro agile**";

CONSIDERATO

che gli articoli 18, 19, 20 e 21 della Legge 22 maggio 2017, numero 81, stabiliscono, tra l'altro, che:

- allo "...scopo di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro...", viene promosso "...il "**lavoro agile**" quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività lavorative...";
- la "...prestazione lavorativa viene eseguita, in parte, all'interno di locali aziendali e, in parte, all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva...";
- il "...datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento delle attività lavorative...";
- le disposizioni che disciplinano il "**lavoro agile**" si "...applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti...";
- gli "...incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività e di efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile...";
- agli adempimenti in materia di "**lavoro agile**" si "...provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente...";
- l'accordo che definisce le modalità di svolgimento del "**lavoro agile**" è "...stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore...";
- l'accordo "...individua, altresì, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro...";
- l'accordo "...può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni...";

 



- nel caso di "...*lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore ai novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore...*";
- in presenza di "...*un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso, nel caso di accordo a tempo indeterminato...*";
- il "...*lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda...*";
- al "...*lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto, nell'ambito del predetto accordo, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze...*";
- l'accordo che definisce le modalità di svolgimento del "**lavoro agile**" disciplina anche "...*l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, numero 300, e successive modifiche ed integrazioni...*";
- lo stesso accordo individua, inoltre, le "...*condotte, connesse alla esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari...*";

CONSIDERATO

inoltre, che gli articoli 22 e 23 della Legge 22 maggio 2017, numero 81, disciplinano, sempre in materia di "**lavoro agile**", la "**sicurezza sul lavoro**" e la "**assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "**Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

**VISTA**

la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, come innanzi richiamato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTO

il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

CONSIDERATO

in particolare, che:

- secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), del nuovo "**Statuto**", il **Presidente**, ai "*...sensi della autonomia statutaria e regolamentare, sancita dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, propone al Consiglio di Amministrazione:*
 - *l'adozione di nuovi Regolamenti;*
 - *eventuali modifiche dei Regolamenti già adottati...*";
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera d), e dell'articolo 7, comma 4, del predetto "**Statuto**":
 - *il Consiglio di Amministrazione "...delibera sui Regolamenti dell'Ente e su eventuali modifiche degli stessi..."*;
 - *le "...deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, per i quali è necessario il voto favorevole di 4 componenti su 5..."*;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del medesimo "**Statuto**", il **Direttore Generale** "*...predispone gli schemi dei Regolamenti da sottoporre al Presidente, di intesa con il Direttore Scientifico e sentito il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca...*";

VISTO

il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO

il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della





Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

VISTO il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTA la Delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha:

- nominato "...il Dottore **Filippo Zerbi** quale Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dalla medesima data del provvedimento di nomina...";
- stabilito che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo "**Istituto**", fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

CONSIDERATO che l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Filippo ZERBI** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

VISTA la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha:

- nominato "...il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016**...";
- stabilito che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo "**Istituto**", fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

CONSIDERATO che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

VISTO il Decreto del Presidente del 18 aprile 2016, numero 23, con il quale:





- è stato "...costituito un **"Gruppo di Lavoro"** per lo svolgimento di attività di verifica e di analisi dei Regolamenti e dei Disciplinari in vigore, alla luce delle disposizioni legislative e delle normative regolamentari vigenti, così composto:
 - Dottore **Corrado PERNA**, con le funzioni di Coordinatore;
 - Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA**, Componente;
 - Dottoressa **Maria Renata SCHIRRU**, Componente;
 - Dottoressa **Chiara SCHETTINI**, componente...";
- il predetto **"Gruppo di Lavoro"** è stato chiamato "...a redigere e ad inviare al Presidente una relazione in merito ai Regolamenti ed ai Disciplinari in vigore nell'Istituto, segnalando quali documenti possano richiedere una revisione, e in quali argomenti specifici, evidenziando, inoltre, l'opportunità di predisporre nuovi Disciplinari...";
- è stato previsto che, per "...lo svolgimento delle predette attività, il **"Gruppo di Lavoro"** può acquisire i pareri dei Direttori di Struttura, dei Responsabili Amministrativi delle Strutture di Ricerca, della Direzione Scientifica, della Direzione Generale e degli Uffici di Presidenza...";
- è stato, infine disposto che "...il **"Gruppo di Lavoro"** è tenuto a inviare al Presidente una relazione preliminare entro 15 giorni dal suo insediamento e può contestualmente proporre la formazione di ulteriori **"Sottogruppi di Lavoro"** specifici per dare corso all'approfondimento dei temi emersi e a proposte di predisposizione di nuovi Regolamenti e Disciplinari e/o di revisione di quelli attuali...";

VISTO

il Decreto del Presidente del 23 novembre 2017, numero 83, con il quale, su proposta del **"Gruppo di Lavoro"** nominato con Decreto del Presidente del 18 aprile 2016, numero 23, sono stati costituiti i **"Sottogruppi Tematici di Lavoro"** per "...la redazione e/o la revisione dei Regolamenti e dei Disciplinari dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e per la redazione di ulteriori atti, in ossequio alle vigenti disposizioni normative...";

CONSIDERATO

che i **"Sottogruppi di Lavoro"** costituiti con il Decreto innanzi richiamato sono stati "...suddivisi per **"ambito tematico"** da disciplinare e sono stati chiamati a proporre la predisposizione di specifici atti, che, a seconda dei casi, potranno essere recepiti e posti in essere dalla Dirigenza come Circolari, Flussi Procedurali, Disciplinari, Regolamenti o Capitoli di Regolamenti...";

CONSIDERATO

in particolare, che non è stato costituito alcun **"Sottogruppo di Lavoro"** per la predisposizione di una **"Bozza"** del **"Regolamento che disciplina il lavoro agile"**;

VISTO

l'Ordine di Servizio del 27 febbraio 2019, numero 1, con il quale, al fine di "...dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, e negli articoli 18 e seguenti della Legge 22 maggio 2017, numero 81, che introducono nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, tenute







ad adottare soluzioni organizzative volte, tra l'altro, a sperimentare nuove modalità di organizzazione del lavoro mediante la ridefinizione delle modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, basate sulla flessibilità del lavoro e sulla valutazione delle relative attività...", il Dottore **Gaetano TELESIO** ha affidato alla Dottoressa **Laura FLORA**, inquadrata nel Profilo di Primo Tecnologo, Secondo Profilo Professionale, e in servizio presso lo "**Osservatorio Astronomico di Trieste**" con le funzioni di Responsabile Amministrativo, che, nell'ambito "...del "**Sottogruppo Tematico di Lavoro**" chiamato a definire la nuova disciplina dello "**orario di lavoro**", ha studiato, in modo approfondito, il cosiddetto "**lavoro agile**" o "**smart working**", di predisporre, di intesa con il Presidente e con il Direttore Generale e di concerto con il "**Comitato Unico di Garanzia**", tutti gli atti necessari per l'attivazione, nell'ordinamento dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", di questa nuova forma di lavoro flessibile e di svolgere, di concerto con il Direttore Generale, tutte le attività preordinate ad ottemperare agli adempimenti normativi che disciplinano la materia...";

CONSIDERATO pertanto, che la Dottoressa **Laura FLORA**, in conformità a quanto stabilito dal predetto Ordine di Servizio, ha predisposto, di intesa con il Presidente e con il Direttore Generale, una "**Bozza**" del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**";

CONSIDERATO che la "**Bozza**" del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**" è stata successivamente condivisa anche dal Direttore Scientifico;

CONSIDERATO inoltre, che:

- la predetta "**Bozza**" di "**Regolamento**" è stata sottoposta all'esame delle "**Organizzazioni Sindacali**" nella riunione di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del **20 giugno 2019**;
- nel corso della predetta riunione, la "**Delegazione di Parte Pubblica**" e le "**Organizzazioni Sindacali**", hanno definito, di comune accordo, alcune modifiche della "**Bozza**" del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**";
- in data **17 luglio 2019**, il "**Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha formulato, a sua volta, alcune proposte di modifica della "**Bozza**" del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**", esprimendo, comunque, parere favorevole alla sua approvazione;
- in data **20 luglio 2019**, la versione aggiornata della "**Bozza**" di "**Regolamento**" più volte citata, che recepisce le modifiche proposte sia dalle "**Organizzazioni Sindacali**" che dal "**Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**", è stata trasmessa al Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", al fine di acquisire il prescritto parere;



- in data 16 settembre 2019, il Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" ha formulato ulteriori proposte di modifica della "**Bozza**" del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**", esprimendo, comunque, parere favorevole alla sua approvazione;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

DELIBERA,

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di approvare il "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**", nel testo che recepisce:

- a) le modifiche definite, di comune accordo, dalla "**Delegazione di Parte Pubblica**" e dalle "**Organizzazioni Sindacali**" nel corso della riunione di contrattazione collettiva nazionale di lavoro del **20 giugno 2019**;
- b) le modifiche proposte dal "**Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**";
- c) le modifiche proposte dal Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**";
- d) la modifica, approvata al termine del dibattito, che, nel comma 2 dell'articolo 5, riduce da 30 a 25 la misura percentuale massima "...dei dipendenti in servizio presso ciascuna sede dell'Ente..." che possono essere autorizzati a fruire del "**lavoro agile**".

Articolo 2. Di autorizzare la pubblicazione sul Sito Web dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nella Sezione "**Amministrazione Trasparente**", della versione finale del "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con le modifiche specificate nel precedente articolo 1, che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

Articolo 3. Di stabilire che il "**Regolamento che disciplina il lavoro agile**" entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, effettuata secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 del dispositivo della presente Delibera.

Roma, 27 settembre 2019

Il Segretario

Il Presidente

Estensore: Gaetano TELESIO



Regolamento sul “lavoro agile”

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e relativi decreti di attuazione;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”

TENUTO CONTO del Contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione e ricerca;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali nella riunione nella riunione di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del **20 giugno 2019**;



ACQUISITO il parere del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” Comitato Unico di Garanzia di data 16 luglio 2019;

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Smart working” o “Lavoro agile”: una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per l’attività;
 - b) Attività espletabili in modalità “smart” o “agile”: attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro e che, quindi, possono essere espletate anche al di fuori di essa mediante l’utilizzo di strumenti informatici;
 - c) “Amministrazione”: Istituto nazionale di astrofisica;
 - d) “Smart worker”: dipendente che espleta l’attività lavorativa in modalità *agile*;
 - e) Progetto pilota: attuazione del progetto in via sperimentale;
 - f) “Dotazione informatica”: strumenti informatici quali pc portatile, tablet, smartphone, appartenenti al dipendente ovvero forniti dall’Amministrazione, utilizzati per l’esercizio dell’attività lavorativa; strumenti tecnologici utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione;
 - g) “Sede di lavoro”: locali ove ha sede l’Amministrazione ed ove il dipendente espleta ordinariamente la sua attività lavorativa.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del “*Lavoro agile*” da parte di tutto il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato dell’Istituto nazionale di astrofisica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14, legge 7 agosto 2015, n. 124.

ARTICOLO 3

Fase sperimentale

1. L’applicazione a regime, è preceduta da una fase sperimentale posta in essere mediante l’attuazione di un progetto pilota.
2. La sperimentazione del Lavoro agile ha una durata di 6 mesi. La durata è eventualmente prorogabile al fine di consentire l’espletamento di una congrua attività di monitoraggio, nonché per garantire l’efficacia della sperimentazione stessa.
3. La sperimentazione è rivolta a tutte le categorie di dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Istituto nazionale di astrofisica.

ARTICOLO 4

Finalità

1. L’attuazione del lavoro agile all’interno dell’INAF è finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente e incrementare la produttività in modo da:
 - a) sperimentare e introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati tenendo sempre presente gli obiettivi di efficienza e di efficacia cui ogni azione amministrativa deve tendere;

- b) creare le condizioni effettive per una maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento dei risultati;
- c) razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando una migliore articolazione delle attività;
- d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa.

ARTICOLO 5

Destinatari, requisiti e modalità operative

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutti i dipendenti dell'Istituto nazionale di astrofisica con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. L'attuazione del lavoro agile può essere autorizzata fino ad un massimo del 25 % dei dipendenti in servizio per ciascuna sede dell'Istituto nazionale di astrofisica, al fine di consentire di avvalersi delle nuove modalità lavorative spazio-temporali introdotte dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 e dalla successiva Direttiva n. 3/2017, con la garanzia del rispetto delle pari opportunità e di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
3. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile quando sussistono i seguenti requisiti:
 - a) è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - c) è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia;
 - d) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati.
4. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta con le seguenti modalità:
 - a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno della sede di lavoro ed in parte all'esterno entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
 - b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici propri o assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - c) individuazione della correlazione temporale dello smart working rispetto all'orario di lavoro e di servizio dell'amministrazione anche mediante fasce di contattabilità;
 - d) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della sede di lavoro.
5. Qualora sussistano attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente o che prevedono un contatto costante con l'utenza, l'Amministrazione su richiesta e di concerto con il dipendente si impegnerà a predisporre in ogni caso soluzioni organizzative che mettano nelle condizioni di poter accedere al lavoro agile il personale coinvolto in dette attività.

ARTICOLO 6

Attività escludibili

1. Con apposito atto successivo del Direttore Generale si individueranno le eventuali attività escludibili, a seguito di una mappatura interna definita mediante la consultazione con tutte le Strutture di ricerca.

ARTICOLO 7

Tempi del lavoro agile

1. La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori delle sedi di lavoro dell'Amministrazione, per una percentuale massima pari al 49% dell'orario di lavoro mensile o, per il personale appartenente al profilo di ricercatore e tecnologo, dell'orario di lavoro calcolato su base quadrimestrale.





2. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità, secondo le modalità determinate nel progetto di lavoro agile.
3. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.
4. Fermo restando il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, la modalità di lavoro agile consente lo svolgimento dell'attività lavorativa in maniera continuativa, fuori sede o combinata, in parte in modalità ordinaria, sul luogo di lavoro, e in parte in modalità di lavoro agile. L'attività svolta in maniera agile andrà regolarmente inserita dal dipendente nel programma informatico delle presenze. Eventuali richieste di lavoro straordinario andranno previamente autorizzate.

ARTICOLO 8

Modalità di individuazione del personale

1. L'Amministrazione, con cadenza annuale, pubblica il bando di accesso alla modalità in lavoro agile definendo il numero di posizioni messe a concorso per ciascuna sede, acquisisce i progetti di lavoro agile e, nei 30 giorni successivi comunica l'elenco dei dipendenti ammessi alla modalità di lavoro agile divisi per sede di lavoro.
2. Il dipendente che intenda espletare una parte della propria attività lavorativa in modalità agile deve redigere un progetto indicando contenuti e modalità attuative in coerenza con l'attività svolta e con le esigenze organizzative della struttura.
3. Il progetto individuale deve necessariamente indicare:
 - a) informazioni identificative del dipendente e della struttura di appartenenza;
 - b) attività, procedure, modalità di realizzazione oggetto del contratto;
 - c) percentuale di tempo massima della prestazione in modalità di lavoro agile;
 - d) modalità di contattabilità;
 - e) durata del progetto;
 - f) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta.
4. Il Progetto è sottoscritto dal lavoratore agile. La candidatura e il progetto allegati sono, quindi, sottoposti al Direttore della struttura/Dirigente che valuta la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, e li approva sentito il Responsabile del Servizio/Responsabile Scientifico anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali complessive.

ARTICOLO 9

Criteri di priorità

1. L'esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria.
2. Qualora le domande eccedano il limite massimo stabilito dal bando di cui all'articolo 5, l'Amministrazione provvederà tramite un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale, all'elaborazione della graduatoria del personale da adibire al lavoro agile, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) situazioni di disabilità psico-fisiche personali e/o di familiari = **punti 4**;
 - b) esigenze di cura nei confronti di figli minori di 14 anni = **punti 4**;
 - c) esigenze di cura (certificate in base alla normativa vigente, es legge 104/92) nei confronti di figli minori, familiari e conviventi (si considerano parenti e affini entro il terzo grado) = **punti 3**;
 - d) distanza e/o tempi di raggiungimento tra domicilio e sede in cui si presta servizio valutati anche in base alle disponibilità di mezzi di trasporto pubblici = **punti 3**.
3. E' ammesso il cumulo dei punteggi. In caso di parità è data prevalenza a coloro che non godano di altri istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, abbiano particolari condizioni di salute, esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni, di familiari o conviventi. Qualora residuino dei posti non assegnati, possono usufruire dello smart working anche dipendenti in telelavoro fermo restando che la prestazione lavorativa in lavoro agile cumulata alla prestazione lavorativa in telelavoro non può superare la percentuale massima pari al 49% dell'orario di lavoro mensile o, per il personale

 

appartenente al profilo di ricercatore e tecnologo, dell'orario di lavoro calcolato su base quadrimestrale.

4. Sono ammessi al lavoro agile, anche in deroga al contingente massimo eventualmente previsto dal bando, il personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) lavoratori padri e lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - b) dipendenti con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) gravi casi compatibili con la normativa vigente.

ARTICOLO 10

Strumenti di lavoro

1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri, la cui configurazione può essere effettuata con il supporto dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui gli strumenti siano assegnati in uso dall'Amministrazione, questa ne garantisce la sicurezza, il buon funzionamento e verifica la compatibilità con la tipologia di attività svolta dal dipendente in modalità agile.

ARTICOLO 11

Trattamento giuridico economico

1. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi dell'Amministrazione ed è utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
2. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non determina penalizzazione ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
3. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto ai commi successivi.
4. Fermo restando il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, nelle giornate lavorative di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta né sono configurabili prestazioni straordinarie. L'attività lavorativa in modalità lavoro agile resa per l'intera giornata lavorativa non fa maturare il diritto al buono pasto.

ARTICOLO 12

Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione secondo le disposizioni già vigenti, i codici di comportamento ed eventuali circolari interne.

ARTICOLO 13

Sicurezza su lavoro

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
2. Ogni lavoratore collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.
3. L'Amministrazione conformemente a quanto previsto dalla L.81/2017 provvederà a somministrare un'informativa scritta con l'indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.



ARTICOLO 14

Lavoro agile e performance

1. L'Amministrazione si impegna ad adeguare i sistemi di monitoraggio e controllo interno e a individuare indicatori al fine di valutare efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità agile, nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

ARTICOLO 15

Interruzione del progetto

1. Entrambe le parti, con richiesta motivata ed almeno 45 giorni prima della naturale scadenza del contratto, possono interrompere l'attività in lavoro agile.

ARTICOLO 16

Gruppo di monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'andamento della sperimentazione e per elaborare una relazione finale con provvedimento del Direttore Generale è istituito un gruppo di monitoraggio composto da 5 membri e da una segreteria.

 